

Il bando di gara è *lex specialis* per cui l'Amministrazione è vincolata a dare attuazione alle clausole del bando e può esimersi dal garantire la loro applicazione solo in presenza di prescrizioni ambigue e suscettibili di più possibili ed ugualmente plausibili interpretazioni. Dalla vincolatività delle prescrizioni discende, altresì, che neppure il principio dell'eterointegrazione negoziale (inserzione automatica di clausole stabilite imperativamente dalla legge), sancito dall'art. 1339 c.c., trova applicazione in tema di bandi di gara di appalto della Pubblica Amministrazione, in quanto tale principio postula la conclusione di un accordo tra paciscenti, mentre i bandi non contengono, come tali, alcuna disposizione precettiva in ordine alla misura dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto che sarà stipulato soltanto all'esito della procedura (Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35). La vincolatività delle prescrizioni del bando, non impugnato ritualmente, comporta altresì che nel caso in cui le prescrizioni del bando o della lettera d'invito prevedono espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura a sanzione della loro inosservanza, anche soltanto formale, l'Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, evidentemente sulla base di un giudizio *ex ante* dell'idoneità della singola prescrizione a conseguire le finalità sopra indicate, senza che residui alcun margine di discrezionalità al riguardo circa la rilevanza dell'inadempimento. In sostanza, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza della violazione di talune univoche prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione e che siffatto principio recede soltanto nel caso in cui la singola clausola, ancorché univocamente formulata, risulti confliggente con altra prescrizione connessa o incoerente con la funzione cui il complesso delle regole di gara sia preordinato (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3866; 10 gennaio 2005, n. 32). Né il giudice amministrativo può disapplicare atti amministrativi non ritualmente impugnati, ancorché contrastanti con il diritto comunitario (Cons. Stato, cit.).